

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Giudizio d'appello, denuncia di non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive o di replicare alla comparsa conclusionale avversaria, conseguenze

La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa [conclusionale](#) avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

NDR: in tal senso Cass. SU 25 novembre 2021.

## Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 3.5.2024, n. 11960

...omissis...

### Fatti di causa

1. Il Comune di Casoli ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 975/20, del 6 luglio 2020, della Corte d'appello de L'Aquila, che - pronunciandosi quale giudice del rinvio, all'esito dell'ordinanza di questa Corte n. 17434/19, del 28 giugno 2019, ed accogliendo parzialmente il gravame esperito da Ci.El. e Sp.An., nonché da Da.Gi., Da.An. e Da.Cr., avverso la sentenza n. 28/10, del 18 gennaio 2010, del Tribunale di Lanciano - ha così provveduto.

Essa ha condannato il predetto Comune, in solido con la società AA Spa, a risarcire agli appellanti il danno non patrimoniale conseguente al decesso della loro congiunta, Sp.Ma. Costei, infatti, rimaneva vittima - unitamente al feto di quattro mesi, che portava in grembo - di un sinistro stradale, occorso il --- novembre 1999 sulla strada statale n. ---, in corrispondenza dell'intersezione con la strada comunale dei "Ma.". La verifica dell'incidente mortale veniva addebitata, nella misura del 70%, allo stato dei luoghi, la responsabilità del quale era ascritta al Comune di Casoli e all'AA, nonché - per il restante 30% - al comportamento osservato da Da.Gi., conducente del mezzo a bordo del quale viaggiava Sp.Ma. e marito della stessa.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di essere stato convenuto in giudizio - unitamente ad AA - dai genitori della vittima, ovvero Ci.El. e Sp.Ni. (poi deceduto in corso di causa), dal coniuge della stessa, Da.Gi., che agiva in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli allora minori Da.An. e Da.Cr., nonché da Sp.An., sorella della deceduta.

Domandato dagli attori il ristoro dei danni, subiti sia "iure proprio" che "iure hereditatis" e conseguenti alla morte della loro congiunta (e del concepito di cui ella era incinta), il giudice di prime cure - dopo aver autorizzato, su richiesta del Comune, la chiamata in causa dell'assicuratore con cui esso aveva stipulato una polizza per responsabilità civile (oggi divenuto, in forza di modificazioni societarie, Generali Italia Spa) - rigettava la domanda risarcitoria. Esito al quale perveniva sul rilievo che gli attori non avessero "fornito adeguata prova del nesso di causalità tra il sinistro per cui è causa e le condotte omissive specificamente contestate alle convenute amministrazioni".

Confermata tale decisione dal giudice d'appello, la sentenza da esso pronunciata veniva, però, cassata da questa Corte, che ravvisava - in base a quanto dedotto in primo grado dagli allora attori - la sussistenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di responsabilità da cose in custodia.

Il giudice del rinvio, a propria volta, provvedeva nei termini già sopra indicati, affermando - quanto alla responsabilità del Comune di Casoli e di AA - che il Da.Gi. ebbe a perdere il controllo del mezzo, andando a collidere con un trattore che procedeva sulla strada statale n. --- nell'opposto senso di marcia, "a causa delle condizioni del manto stradale, vuoi per la sua intrinseca e preesistente precarietà (presenza di un vero e proprio scalino sulla carreggiata), vuoi per l'inondazione proveniente dalla strada comunale" dei "Ma.", gestita dal Comune di Casoli. Questa, infatti, era stata interessata, da alcune ore, da un movimento franoso, sicché il Da.Gi. - anche in ragione dell'inadeguatezza della cunetta di scolo presente sulla strada statale n. --- - "si trovava improvvisamente ed inopinatamente la sede stradale totalmente inondata di acqua mista a fango", tanto da sbandare e perdere il controllo del furgone del quale era alla guida. Ritenuto, dunque, che parte attrice avesse "fornito prova del nesso causale tra le strade rispettivamente in custodia degli enti convenuti e il danno", ne affermava la responsabilità, in difetto della prova liberatoria del fortuito.

D'altra parte, il giudice del rinvio - come si è evidenziato in premessa - ha riconosciuto un contributo dello stesso Da.Gi. (stimato nella misura del 30%) nella verifica dell'evento dannoso. Difatti, sebbene sia stato valutato come "inevitabile" il fenomeno del c.d. "aquaplaning" e, con esso, pure la successiva parziale invasione della corsia opposta rispetto a quella lungo la quale viaggiava il furgone del Da.Gi., la decisione resa all'esito del giudizio ex art. 394 cod. proc. civ. ha ravvisato, comunque, nella "condotta colposa del danneggiato" una "concausa del sinistro". In tale

prospettiva, si è dato rilievo alla velocità del furgone, ritenuta "inadeguata in rapporto alle condizioni di tempo di luogo", alla circostanza che gli pneumatici anteriori del veicolo fossero "fortemente usurati", nonché al mancato "regolare allacciamento delle cinture da parte dei due occupanti" il veicolo.

3. Avverso la sentenza della Corte abruzzese ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Casoli, sulla base - come detto - di cinque motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione ed erronea applicazione degli artt. 190 e 352 cod. proc. civ, nonché violazione del diritto di difesa, con conseguente "nullità della sentenza".

Evidenzia il ricorrente che, nel giudizio celebrato a norma dell'art. 394 cod. proc. civ., i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica erano destinati a scadere, rispettivamente, il 15 giugno e il 6 luglio 2020. Ciò nondimeno, il fascicolo d'ufficio (che avrebbe dovuto contenere tutte le difese) veniva trasmesso al collegio giudicante il 6 luglio e, in pari data, veniva depositata la sentenza. Essa, dunque, è stata deliberata non solo senza che fossero scaduti i termini per il deposito delle memorie di replica, ma anche in una situazione in cui "la stessa memoria di replica depositata dal Comune di Casoli in data 5 luglio 2020 e accettata e resa visibile solo in data 6 luglio 2020, non faceva parte presumibilmente del fascicolo medesimo giacché già trasmesso". Di qui, pertanto, la lamentata violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.

Né, in senso contrario, potrebbe addursi la circostanza "che le difese di AA e di Generali non hanno poi effettivamente depositato le memorie di replica": e ciò perché "la necessità del rispetto del termine è imposto dalla legge a tutela di un interesse di carattere generale".

3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione ed erronea applicazione dell'art. 2051 cod. civ. in relazione alla prova dell'esistenza del nesso causale, nonché "errata valutazione delle prove assunte nella causa".

Deduce il ricorrente l'erroneità della sentenza impugnata là dove afferma che la parte danneggiata "aveva fornito prova del nesso causale tra le strade rispettivamente in custodia degli enti convenuti e il danno", mentre "è pacifico che le cause dell'incidente sono riconducibili a comportamenti del conducente" - e non all'aquaplaning - quali, esattamente, l'eccesso di velocità, l'usura del battistrada, la condizione degli pneumatici", nonché la mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza.

3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione ed erronea applicazione dell'art. 2051 cod. civ. in relazione alla prova liberatoria, nonché "errata valutazione delle prove poste a fondamento della decisione in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ."

Si censura la sentenza impugnata per aver affermato che il Comune non avrebbe fornito la prova liberatoria ex art. 2051 cod. civ., avendo "omesso di eseguire i più opportuni interventi tecnici sulla strada comunale dei "Ma." e relative pertinenze, dirette ad evitare l'invasione di terra, acqua e fango nella sede stradale sfociante su strada statale".

Si assume che tale conclusione risulta "priva di qualunque riscontro negli atti tecnici e nella documentazione prodotta", avendo la sentenza impugnata, in particolare, ignorato gli esiti del procedimento penale celebrato in relazione al decesso della Sp.Ma. Il giudizio penale, infatti, si concluse con l'assoluzione proprio dei tecnici comunali ai quali "si addebitava di aver omesso di provvedere alle opere di contenimento e di manutenzione della strada comunale".

"Non si intende", precisa il ricorrente, "sottoporre alla Suprema Corte un nuovo accertamento dei fatti", bensì evidenziare come il giudice del rinvio abbia "disatteso prove legali", mentre "ha recepito senza apprezzamento critico elementi di prova soggetti a valutazione giungendo ad erronee conclusioni", soprattutto negando che il Comune avesse fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2051 cod. civ.

In particolare, le prove testimoniali dimostrerebbero che la notte prima dell'incidente non vi fu alcun fenomeno franoso, giacché la frana fu segnalata ad incidente stradale avvenuto, e che il servizio manutenzione del Comune intervenne con tempestività a ripristinare lo scolo. Parimenti, esse comproverebbero che la frana avvenne a causa di un fenomeno geologico improvviso e, inoltre, che prima dell'incidente, sebbene il tratto di strada teatro dello stesso fosse invaso dall'acqua piovana, non vi era stato alcun problema di transitabilità. Le deposizioni dei testi, infine,

confermerebbero che il tratto di strada invaso dall'acqua piovana era avvistabile ad almeno cento metri di distanza, nonché caratterizzato dalla presenza di idonea segnaletica verticale di pericolo di "fondo sdruciolevole per pioggia".

3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione ed erronea applicazione degli artt. 14 e 31 cod. strada, nonché "omesso esame di uno specifico fatto decisivo in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ."

In questo caso, si censura la sentenza impugnata per aver affermato - in relazione al rilievo svolto dal Comune, secondo cui lo smottamento del terreno avrebbe tratto origine dal fondo di un privato, tale Pi.An. - che "non risulta che il medesimo fosse proprietario della scarpata immediatamente laterale alla strada comunale e a quella statale", avendo, comunque, la Corte territoriale ritenuto irrilevante tale circostanza, perché sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte (è citata Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2020, n. 6651) la responsabilità dell'amministrazione, in ogni caso, non verrebbe meno.

Il ricorrente contesta l'assunto, per un verso evidenziando come il Pi.An. - con la propria deposizione testimoniale - avrebbe reso "confessione" che il terreno da cui è scaturito il movimento franoso fosse suo e che esso si estendeva fino al confine con la strada comunale e statale. Di conseguenza, nessun obbligo esisteva per l'ente proprietario della strada di intervenire, giacché esso, ai sensi dell'art. 14 cod. strada, è tenuto ad espletare attività di gestione, di manutenzione, di pulizia e di controllo tecnico delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, mentre il successivo art. 31 pone a carico dei proprietari dei fondi laterali la manutenzione delle ripe, onerandoli espressamente di evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale. Richiama, a sostegno, giurisprudenza amministrativa, secondo cui "spetta all'ente comunale il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale, ma tale obbligo non si estende alle zone estranee circostanti, in particolare alle ripe site nei fondi laterali alle strade, le quali devono essere mantenute dai proprietari delle medesime, in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o cedimenti del corpo stradale o delle opere di sostegno".

3.5. Infine, il quinto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3), e 5), cod. proc. civ. - "violazione ed erronea applicazione dell'art. 2051 cod. civ. in relazione alla prova dell'esistenza del nesso causale e della rilevanza della condotta del danneggiato", nonché "violazione ed erronea applicazione delle norme sul concorso di colpa" ed "errata valutazione delle prove assunte nella causa".

Assume il ricorrente la necessità di ribadire - "come hanno già fatto" dapprima il Tribunale di Lanciano e poi la Corte d'appello de L'Aquila, questa seconda con la sentenza poi cassata da questa Corte - "che la condotta del danneggiato (velocità non adeguata anche rispetto ai segnali di pericolo, la capacità di avvistare da oltre cento metri la presenza di acqua, l'usura dei (sic) pneumatici e la assenza di cinture) è stata determinante nella causa dell'incidente".

In subordine, qualora si ritenesse sussistente una corresponsabilità "tra conducente e gestore della strada", si contesta la quantificazione della corresponsabilità del primo solo nella misura del 30%, in quanto "errata e priva di qualunque considerazione logico giuridica".

4. Hanno resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, Ci.El. e Sp.An., nonché Da.Gi., Da.An. e Da.Cr., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, svolgendo, altresì, ricorso incidentale, sulla base di sei motivi (più una richiesta di correzione di errore materiale, nella parte in cui la sentenza impugnata attribuisce la qualità di eredi di Sp.Ni. alla sola moglie Ci.El. e alla figlia superstite Sp.An., e non pure ai nipoti Da.An. e Da.Cr., figli di Sp.Ma.).

4.1. Il primo motivo denuncia "motivazione contraddittoria", oltre a violazione di legge ex artt. 384 e 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

Si richiama l'ordinanza con cui questa Corte ha cassato la precedente decisione della Corte aquilana, in particolare là dove le era stato addebitato di non aver attribuito "nessuna valenza", sul piano della ricostruzione dei fatti per i quali è causa, "alla relazione peritale depositata dalla difesa degli attori in primo grado e riveniente dal procedimento penale che era stato aperto a carico di Da.Gi. e

conclusi con decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano".

Assumono, pertanto, i ricorrenti incidentali che le indicazioni di questa Corte, "vincolanti per il giudice del rinvio ex art. 384 cod. proc. civ., erano chiare nello stabilire che ai fini della decisione si dovesse tenere conto di quanto rilevato" nella predetta relazione (disposta su incarico della Procura della Repubblica di Lanciano), nella quale si attribuiva "ben scarso rilievo eziologico alla velocità tenuta dal Da.Gi. e nessuno all'usura dei (sic) pneumatici", donde l'erroneità dell'impugnata decisione che ha attribuito a tali "circostanze marginali" addirittura "efficienza eziologica pari al 30%".

4.2. Il secondo motivo denuncia "motivazione contraddittoria", oltre a violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in relazione all'appendice VIII all'art. 237 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Si censura la sentenza impugnata per aver dato rilievo all'usura dei battistrada del veicolo condotto dal Da.Gi., pur essendo gli stessi a norma (giacché superiori a 1,60 mm., come prescritto dall'appendice VIII alla disposizione sopra menzionata), valutandone "l'inadeguatezza in concreto rispetto allo situazione dei luoghi", essendo la loro altezza "esigua in riferimento alla quantità d'acqua presente sulla carreggiata al momento del sinistro". Tale affermazione, però, si porrebbe in contrasto con quanto riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, ovvero che la presenza sul fondo stradale "di acqua e fango", come del resto "il complessivo stato dei luoghi", presentava "natura straordinaria e imprevedibile per l'utente della strada, il quale si era attenuto a tutte le regole di diligenza e prudenza, tanto da avere battistrada con altezze ben superiori" - oltre millimetri tre - "rispetto ai minimi legali".

4.3. Il terzo motivo denuncia "motivazione apparente", oltre a "omesso esame di un fatto decisivo" (i redditi della Sig.ra Sp.Ma.), "violazione di legge", ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.

Si dolgono i ricorrenti del rigetto della domanda, formulata da Da.Gi. "per danni da perdita degli apporti economici della moglie", che la stessa "avrebbe assicurato in quanto titolare di azienda agricola", decisione motivata sul rilievo dell'assenza di "qualsiasi riscontro documentale".

Si evidenzia, infatti, come i già attori, sin dal primo grado di giudizio, avessero prodotto dichiarazione dei redditi di Sp.Ma. per l'anno 1999, quello precedente il sinistro, dal quale risultava un reddito di Lire. 15.595.756 (pari a Euro 8.054,54), nonché ulteriore documentazione attestante come il Da.Gi., in assenza di collaborazione della moglie, fosse stato costretto "a procedere all'assunzione di personale dipendente".

4.4. Il quarto motivo denuncia "motivazione apparente", oltre a "omesso esame di un fatto decisivo" (personalizzazione del danno per morte del feto), "violazione di legge", ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.

Lamentano i ricorrenti che il danno da perdita del rapporto parentale - conseguente al decesso di Sp.Ma. - è stato liquidato "nella misura pressoché minima tabellare", escludendo, nella sostanza, la sussistenza dei presupposti per la personalizzazione, mentre si sarebbe dovuto dare rilievo alla morte del feto che la donna portava in grembo.

4.5. Il quinto motivo denuncia "motivazione apparente", oltre a "nullità della sentenza", in relazione al danno psichico sofferto da Sp.An., "violazione di legge", ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

Si censura la decisione della Corte aquilana di non liquidare nulla alla sorella della defunta a titolo di danno psichico, "per assoluta carenza di prova", ignorando, però, le numerose certificazioni sanitarie presenti in atti e gli esiti della CTU medicolegale, attestante la "grave incidenza del lutto sofferto" sull'equilibrio di Sp.An., stimando l'esistenza di un "danno biologico permanente valutabile nella misura del 25%".

4.6. Il sesto motivo denuncia "erronea percezione del contenuto della dichiarazione testimoniale" resa da tale Gi.Fr., "violazione di legge", ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all'art. 115 cod. proc. civ.

Si rileva che, diversamente da quanto affermato in sentenza, il suddetto testimone non ha affatto confermato che il Da.Gi. non indossasse la cintura di sicurezza al momento del sinistro, essendosi

limitato a riferire che era la Sp.Ma. a risultarne priva. Si tratta di circostanza rilevante, considerato che su tale base la sentenza impugnata ha ridotto l'entità del danno biologico sofferto dal Da.Gi.

5. Ha resistito all'impugnazione dei ricorrenti incidentali, con controricorso, la società Generali, svolgendo, altresì, ricorso incidentale.

Esso, per un verso, propone un motivo - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con il quale è denunciata l'omessa pronuncia della Corte d'appello sull'inoperatività della polizza per mancato pagamento del premio da parte del Comune, mentre, per altro verso, con ulteriore motivo aderisce ai motivi proposti con il ricorso principale.

6. Ha resistito all'impugnazione principale, con controricorso, AA, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

7. Il Comune di Casoli, con controricorso, ha resistito all'impugnazione dei congiunti di Sp.Ma., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

8. Del pari, AA, con ulteriore controricorso, ha resistito a detta impugnazione, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

9. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

10. Il ricorrente principale ed entrambi i ricorrenti incidentali hanno presentato memoria.

11. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

### Ragioni della decisione

12. Il primo motivo del ricorso principale, al pari del secondo motivo del ricorso incidentale di Generali Italia nella parte in cui a quello aderisce, risulta fondato, con assorbimento di ogni altra questione posta da tali ricorsi e da quello degli eredi o congiunti di Sp.Ma.

12.1. Essendo stata la sentenza pubblicata l'ultimo giorno utile per il deposito degli scritti conclusivi delle parti, senza dunque attendere il decorso del termine all'uopo previsto, deve darsi seguito al principio - affermato da questa Corte nella sua massima sede nomofilattica - secondo cui "la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo" (Cass. Sez. Un., sent. 25 novembre 2021, n. 36596, Rv. 66324401).

Al riguardo, è il caso di ribadire che il termine per il deposito degli atti, soprattutto in ambiente o modalità telematici, viene ad identificarsi alle ore 23:59:59 del giorno corrispondente (Cass. Sez. 5, sent. 18 gennaio 2023, n. 1519, Rv. 666725-01; in termini sostanzialmente analoghi: Cass. Sez. Un., ord. 20 novembre 2023, n. 32091, Rv. 669446-01); pertanto, prima delle ore zero del giorno successivo il termine per il deposito delle memorie di replica era ancora in corso e la sentenza risulta quindi deliberata e depositata in pendenza di quello.

Poiché la violazione del suddetto termine, come appena rilevato e in necessario ossequio al richiamato arresto nomofilattico, è sanzionata di nullità di per sé stessa e, cioè, a prescindere dalla allegazione e dimostrazione di un concreto pregiudizio che le parti abbiano subito per effetto di essa, risultano irrilevanti le circostanze che le società AA e Generali non abbiano presentato scritti conclusivi, ovvero che la memoria di replica del Comune di Casoli fosse stata posta, o meno, a disposizione del collegio giudicante.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione, rinviando alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa composizione, per la decisione sul merito, oltre che sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

È evidente che il vizio rilevato impedisce di prendere in esame alcuna delle censure al merito della gravata sentenza, poiché questa è inficiata nella sua interezza dalla rilevata nullità e nessuna delle questioni ivi decise può dirsi pregiudicata.

13. Infine, per la natura della "causa petendi", va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi dei controricorrenti e ricorrenti incidentali Ci.El., Sp.An., Da.An., Da.Cr. e Da.Gi., ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale della società Generali Italia Spa, dichiarandoli assorbiti per il resto, come pure assorbito dichiara il ricorso incidentale di Ci.El., Sp.An., Da.Gi., Da.An. e Da.Cr.; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa composizione, per la decisione sul merito, oltre che sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dei controricorrenti e ricorrenti incidentali sopra meglio identificati.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---